



COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 11.11.2019, ore 20.00

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
Lazzaroni Andrea – Sindaco	X		
Barbacovi Valentina	X		
Bisoffi Gabriele	X		
Bisoffi Paolo		X	
Cavallar Mirco Cristian	X		
Fantelli Alessandro	X		
Leiva Costanzi Maurizio	X		
Largaiolli Alessandro	X		
Menghini Romedio	X		
Mochen Stefano	X		
Nardelli Catia		X	
Ghirardini Alessandra	X		
Ravelli Carlo	X		
Stanchina Stefano	X		
Tomasi Monica		X	

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Rino Bevilacqua.

Verificata la sussistenza del numero legale, il sig. Andrea Lazzaroni, in qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del giorno proposto.

1 Nomina scrutatori

Si designano con voti favorevoli unanimi per alzata di mano quali scrutatori i consiglieri Bisoffi Gabriele e Ghirardini Alessandra

Pt. 1 Oggetto: Approvazione verbali della seduta precedente di data 23.09.2019

Premesso che il verbale della seduta tenutasi in data 23.09.2019 è stato depositato agli atti del presente Consiglio comunale, e recapitato a tutti i Consiglieri Comunali, mediante avviso di convocazione della seduta di oggi;

Ritenuto pertanto di ometterne la lettura dandolo per letto;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il preventivo parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso sulla presente deliberazione da parte del Segretario comunale;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, presenti n. 12 consiglieri

delibera

1. Di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio Comunale di data 23.09.2019, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

Pt. 2 Oggetto: Approvazione verbali della seduta precedente di data 30.08.2019

Premesso che il verbale della seduta tenutasi in data 30.08.2019 è stato depositato agli atti del presente Consiglio comunale, e recapitato a tutti i Consiglieri Comunali, mediante avviso di convocazione della seduta di oggi;

Ritenuto pertanto di ometterne la lettura dandolo per letto;

Dato atto dell'errore materiale nell'indicazione degli astenuti nella deliberazione di approvazione del verbale dd. 18/6/2019

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il preventivo parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso sulla presente deliberazione da parte del Segretario comunale;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 03.05.2018 n. 2

Con voti favorevoli n. 9 , astenuti n. 3 (Cavallar M. Cristian, Fantelli Alessandro, Stanchina Stefano) espressi per alzata di mano, presenti n. 12 consiglieri

delibera

2. Di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio Comunale di data 30.08.2019, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

Pt. 3 Oggetto: Ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 189 dd. 02.10.2019 relativa a "Variazione di Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2019

Premesso che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 189 dd. 02.10.2019 , esecutiva a termini di legge, ha proceduto ad assumere il provvedimento di variazione di bilancio per poter ottemperare e rendere eseguibili le operazioni in essa esposte;

riconosciuti ed accolti i motivi d'urgenza e di pratica opportunità adotti dalla Giunta Comunale nell'approvazione dell'atto deliberativo assunto con poteri del Consiglio;

visto il comma 4 dell'art. 175 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali" e , il quale sancisce che tali deliberazioni possono essere adottate dalla Giunta Comunale, in via d'urgenza e devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

ritenuto opportuno e necessario, per le motivazioni sommariamente sopra esposte, ratificare la deliberazione giuntale in argomento;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile espresso da parte responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81, 1° comma del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Visti:

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;

Il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;

La Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);

Vista la Legge n. 243/2012 (norme di finanza pubblica);

Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto concerne gli obiettivi di finanza pubblica;

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Lo Statuto comunale;

Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31.01.2018; con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 4 (Barbacovi Valentina, Ravelli Carlo, Cavallar Mirco Cristian, Bisoffi Gabriele), presenti n. 12 consiglieri, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

di ratificare, come ratifica e per i motivi in premessa esposti, la deliberazione della Giunta Comunale n. 189 dd. 02.10.2019 , esecutiva a termini di legge, avente per oggetto: "variazione di bilancio esercizio finanziario 2019";

di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Pt. 4 Oggetto: Approvazione variazione n. 5 al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 28 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati, ed il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

- l'art.20, comma 1, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 4/L stabilisce che i Comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- le variazioni del bilancio annuale sono deliberate dal Consiglio non oltre il 30 novembre;

Constatato che si rende necessario operare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato con deliberazione consiliare n. 08 di data 28 febbraio 2019, relativamente sia alla parte corrente che alla parte straordinaria;

Preso atto che in parte ordinaria non si procede all'inserimento di nuove e maggiori spese e nemmeno di nuove e maggiori entrate; in parte straordinaria si procede all'inserimento di nuove e maggiori spese per € 43.200,00 compensate da minori spese per € 43.200,00;

Ricordato che dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge Regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato che la stessa L.P. n. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali trentini;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge Provinciale 18/2015 prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prescrive che a decorrere dal 2017 gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti dalla contabilità armonizzata che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 di data 28 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati;

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Visti i prospetti A) , B), C), allegati al presente provvedimento, che riportano in dettaglio la variazione da assumere per l'esercizio finanziario 2019;

Ricordato che, per quanto riguarda l'esercizio 2019, con la presente variazione viene modificato il bilancio di previsione 2019 sia in termini di competenza che di cassa;

Dato atto che la citata variazione richiede l'aggiornamento delle modalità di finanziamento della spesa in conto capitale per l'esercizio finanziario 2019 nonché l'aggiornamento del Programma Pluriennale delle OO.PP. 2019/2021 contenuto nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che viene ad essere modificato anche il Documento Unico di Programmazione 2019-2021, come si evince dal prospetto allegato relativo alle spese di investimento per l'anno 2019;

Dato atto che, con la presente variazione di bilancio, non si altera il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e s.m, nonché viene rispettato l'equilibrio tra entrate finali e spese finali;

Rilevato altresì il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 707 e seguenti della Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 16 della Legge provinciale di stabilità - Legge 30 dicembre 2015, n. 21, che stabiliscono, che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;

Visto il parere favorevole espresso in data 25 ottobre 2019 dal Revisore dei conti in ordine alla presente proposta di variazione al bilancio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile espresso da parte responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81, 1° comma del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- Il Testo unico delle Legge regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;
- La Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Vista la Legge n. 243/2012 (norme di finanza pubblica);
- Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto concerne gli obiettivi di finanza pubblica;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31.01.2018;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n.4 (Barbacovi Valentina, Ravelli Carlo, Cavallar Mirco Cristian, Bisoffi Gabriele), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la quinta al bilancio 2019-2021 per l'esercizio finanziario 2019, così come riportata nei prospetti allegati A), B), e C), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che le variazioni di cui agli allegati comportano l'aggiornamento del bilancio dell'esercizio 2019 sia in termini di competenza che di cassa;
3. Di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese in conto capitale relativo all'anno 2019, come da allegato;
4. Di dare atto che la presente deliberazione comporta l'aggiornamento del programma pluriennale delle opere pubbliche 2019/2021 – anno 2019 contenuto nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021;
5. Di precisare che con le variazioni sopra apportate, non si altera il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono altresì rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria ai sensi dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm., nonché viene rispettato l'equilibrio tra entrate finali e spese finali;
6. Di precisare altresì che, a seguito della presente variazione di bilancio, viene rispettato il disposto dell' art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto riguarda il saldo di finanza pubblica.
7. Di trasmettere il presente provvedimento, debitamente esecutivo, al Tesoriere comunale per i provvedimenti di competenza;

MAGGIORI ENTRATE				
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	MAGGIORI ENTRATE	NUOVO
			STANZIAMENTO	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI 1-2-3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4 + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
				0,00
	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIT.1-2-3-4-5-6	0,00	0,00	0,00
 MAGGIORI USCITE				
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	MAGGIORI USCITE	NUOVO
			0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00
3494	INTERVENTI STRAORDINARI SU RETE IDRICA	30.000,00	42.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	30.000,00	42.000,00	72.000,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI 1 - 3	30.000,00	42.000,00	72.000,00
	TOTALE TITOLI 1 - 2 - 3	30.000,00	42.000,00	72.000,00

MINORI USCITE				
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	MINORI USCITE	NUOVO
				STANZIAMENTO
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00
3702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	375.000,00	42.000,00	333.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	375.000,00	42.000,00	333.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI 1-3	0,00	0,00	0,00
MINORI ENTRATE				
CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	MINORI ENTRATE	NUOVO
				STANZIAMENTO
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI 1-2-3	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLI 1-2-3-4-5	0,00	0,00	0,00

Pt. 5 Oggetto: Approvazione Regolamento comunale di polizia mortuaria.

PREMESSO CHE,

in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.”;

TENUTO CONTO delle motivazioni di seguito espresse:

- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
- I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
- Il comune garantisce la gestione dei servizi cimiteriali in economia.
- Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo differente dal consentito.
- Chiunque cau si danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

VISTA l'allegata bozza di regolamento comunale, che disciplina la polizia mortuaria, predisposta dalla Commissione consiliare;

Sentiti i consiglieri:

Largaioli Alessandro propone di variare le tariffe di cui alla tabella allegata al regolamento

La proposta viene accettata

Fantelli Alessandro si stupisce che la commissione proponente non sia d'accordo con la proposta di regolamento presentata

Ravelli Carlo fa presente che la tomba "Valenti" nel cimitero di Monclassico fu concessa in perpetuo e non è soggetta a rotazione in quanto la famiglia Valenti regalò il terreno per fare il cimitero

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Acquisiti i preventivi pareri di regolarità tecnica ai fini amministrativi e di regolarità contabile espressi favorevolmente ai sensi dell'art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti n.12 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento di polizia mortuaria formato da n. 64 articoli, che si allega alla presente delibera, per costituirne parte integrante e sostanziale.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI.....	11
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	11
<i>Articolo 1. - Oggetto del regolamento.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 2.- Competenze</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità.....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 7. - Atti riservati.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 8. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche.....</i>	<i>13</i>
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI	13
<i>Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti</i>	<i>14</i>
CAPO III – FERETRI	14
<i>Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri.....</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 12. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento</i>	<i>15</i>
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	15
<i>Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 15. – Modalità dei trasporti.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 16. – Carri funebri e autorimesse.....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 17. - Cortei e ceremonie funebri</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 18. – Trasporti extra comunali</i>	<i>16</i>
TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....	17
CAPO I - CIMITERI	17
<i>Articolo 19. – Cimiteri comunali e vigilanza.....</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 20. – Ammissione nel cimitero comunale</i>	<i>17</i>
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	18
<i>Articolo 21. - Disposizioni generali</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 22. - Piano regolatore cimiteriale</i>	<i>18</i>
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE	18
<i>Articolo 23. - Inumazione</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 24. - Cippo</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 25.- Tumulazione</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 26. - Deposito provvisorio</i>	<i>20</i>
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	20
<i>Articolo 27. - Esumazioni ordinarie</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 28. - Esumazione straordinaria</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 29. - Estumulazioni</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 30. - Ossario comune</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 31. - Oggetti da recuperare</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 32. - Disponibilità dei materiali</i>	<i>22</i>
CAPO V – CREMAZIONE	23
<i>Articolo 33. - Autorizzazione alla cremazione.....</i>	<i>23</i>

<i>Articolo 34. - Urne cinerarie</i>	23
<i>Articolo 35. – Destinazione delle ceneri</i>	23
<i>Articolo 36. - Affidamento familiare delle ceneri</i>	24
<i>Articolo 37. - Dispersione delle ceneri</i>	24
<i>Articolo 38. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione</i>	25
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	25
<i>Articolo 39. – Orario</i>	25
<i>Articolo 40. – Disciplina dell'ingresso</i>	25
<i>Articolo 41. – Divieti speciali</i>	25
<i>Articolo 42. – Riti funebri</i>	25
<i>Articolo 43. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe</i>	26
<i>Articolo 44. – Materiali ornamentali</i>	26
TITOLO III - CONCESSIONI	26
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	26
<i>Articolo 45. - Sepolture private</i>	26
<i>Articolo 46. – Concessione cimiteriale</i>	26
<i>Articolo 47. – Catasto cimiteriale</i>	27
<i>Articolo 48. – Procedimento di rilascio della concessione</i>	27
<i>Articolo 49. – Durata</i>	27
<i>Articolo 50. – Diritto di sepoltura</i>	28
<i>Articolo 51. – Manutenzione</i>	29
<i>Articolo 52. – Rinnovo</i>	29
<i>Articolo 53. – Decadenza</i>	29
<i>Articolo 54. – Revoca</i>	30
<i>Articolo 55. – Rinuncia</i>	30
TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	30
CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI	30
<i>Articolo 56. - Accesso al cimitero</i>	30
<i>Articolo 57. - Modalità di esecuzione dei lavori</i>	31
<i>Articolo 58. - Costruzione di sepolture private</i>	31
<i>Articolo 59. - Estromissione di imprese</i>	31
<i>Articolo 60. - Rimozione di manufatti e ornamenti</i>	31
<i>Articolo 61. - Obblighi del comune e del personale dei cimiteri</i>	31
TITOLO V - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	34
<i>Articolo 62. - Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	34
<i>Articolo 63. – Sanzioni</i>	34
TITOLO VI - TARIFFE	34
<i>Articolo 64. – Tariffe</i>	34

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2. - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegando di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Articolo 3. – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione dei servizi cimiteriali in economia.
2. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Chiunque cau si danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) l'assistenza alla visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione delle salme;
 - c) la fornitura del cofano per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'articolo 5;
 - d) il trasporto, l'inumazione e la fornitura del cofano per i prodotti abortivi e i nati morti avvenuti nell'ambito comunale;
 - e) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - f) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
 - a) i trasporti funebri nell'ambito del comune;
 - b) i trasporti funebri da e per altri comuni;
 - c) la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria);
 - d) le inumazioni e le tumulazioni in sepolture private;
 - e) le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e l'eventuale demolizione e smaltimento dei manufatti funebri al termine del periodo di rotazione dei campi comuni o del periodo di concessione delle tombe private;
 - f) l'inumazione in campo comune, compresa la fornitura del cippo e la targhetta recante le generalità del defunto;
 - g) le concessioni cimiteriali di sepolture private;
 - h) la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione.
 - i) l'acquisto e la messa in opera del manufatto-pozzetto standard come da prescrizione del Comune per l'inumazione in fossa comune o in concessione;
 - j) l'acquisto della cassetta per i resti mortali;
4. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto.

Articolo 6. - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a) i registri di cui all'articolo 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b) copia del presente Regolamento;
 - c) il programma delle esumazioni ordinarie previste nel corso dell'anno nei cimiteri comunali;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) l'elenco nominativo in ordine cronologico delle istanze presentate per l'ottenimento di sepolture private;
 - h) l'orario di apertura dei cimiteri e relativi uffici.

Articolo 7. - Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso, come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 8. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore della polizia locale con il gonfalone comunale.
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 9. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il comune provvede, *anche in forma consorziale*, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero oppure presso le strutture sanitarie previo accordo con l'Azienda sanitaria locale.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.
6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigeranti e dei posti isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.
7. **La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata** in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

CAPO III – FERETRI

Articolo 10. - Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 12.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 11. - Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo adottato nel tariffario.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la

salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Articolo 12. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato “barriera” certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravi, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'imumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Articolo 13. - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14. - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di ceremonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 15. – Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di

osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.

2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinsettabile.

Articolo 16. – Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accettare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Articolo 17. - Cortei e ceremonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. Il sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle ceremonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

Articolo 18. – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e ceremonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.

5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19. – Cimiteri comunali e vigilanza

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale.
2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede *in forma diretta con proprio personale*.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 *“Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale”* e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

Articolo 20. – Ammissione nel cimitero comunale

1. Nei cimiteri di Dimaro e Monclassico, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza.
2. Nel cimitero **possono ricevere sepoltura** anche coloro che siano morti fuori dal comune e residenti fuori da esso, purché nati nel comune (*da intendersi anche nati fuori comune ma residenti alla nascita*).
3. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano stati residenti nel comune per un periodo ininterrotto di almeno quindici (15) anni.
4. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi sepolto nel cimitero il proprio coniuge o convivente, o un figlio, o un genitore, o che dispongano di fossa in area in concessione.
5. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di salme e/o urne cinerarie di persone non residenti in vita nel comune, anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.
6. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nel cimitero di resti di salme e/o urne

cinerarie di persone non residenti in vita né nate nel comune, anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti.

7. Nel cimitero di Dimaro vengono sepolte le salme dei residenti e nati nelle frazioni di Dimaro, Carciato e Folgarida, mentre in quello di Monclassico dei residenti e nati nelle frazioni di Monclassico e Presson.

Su richiesta motivata dei familiari il defunto potrà essere sepolto nell'altro cimitero.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 21. - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a inumazione ordinarie decennali, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Possono essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Articolo 22. - Piano regolatore cimiteriale

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua altresì spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) reparti speciali per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico; (non presenti)
 - d) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività; (non presenti)
 - e) tumulazioni individuali (loculi); (non presenti)
 - f) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata); (non presenti)
 - g) cellette ossario;
 - h) nicchie cinerarie;
 - i) ossario comune;
 - j) cinerario comune; (non presente)
 - k) campo di mineralizzazione;

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 23. - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie in campo comune e private in area in concessione:
 - a) sono ordinarie in campo comune le sepolture della durata di 10 anni, computati dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni od aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente, effettuate in aree cedute in uso in concessione.
2. Nel cimitero di Dimaro è ubicato (affiancato ai loculi per le urne cinerarie) il campo di inumazione riservato ai bambini morti in tenera età. Esso seguirà proprio separato turno di rotazione sulla base della data di seppellimento ed in occasione di nuove sepolture. Le fosse e le sepolture di tale campo potranno essere predisposte nelle speciali misure riservate dal DPR n. 285/1990 per le inumazioni dei cadaveri dei bambini inferiori ai dieci anni di età. Qualora essi siano sepolti nei campi di inumazione ordinari le misure delle fosse saranno quelle ordinarie.
3. I campi di inumazione dovranno essere possibilmente suddivisi in riquadri al fine di garantire il miglior decoro alle visite dei familiari ed alle operazioni di manutenzione nonché alle operazioni del successivo ricambio per rotazione.
Le inumazioni nei campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati e/o secondo le indicazioni del piano cimiteriale che sarà redatto in modo da favorire migliore funzionalità del cimitero. Tale servizio è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico. La predisposizione di nuovi vialetti di accesso alle sepolture od ai riquadri dei campi di inumazione, dove in precedenza risultavano sepolture, potrà essere effettuata solo dopo l'esumazione dei resti mortali ivi sepolti.
4. Nella fossa comune può essere inumato un solo feretro. Oltre al feretro è ammessa l'imumazione delle ceneri (in apposita urna) dei familiari (coniuge o convivente – fratello/sorella – genitore – figlio/a), fino all'esumazione dello stesso.
Per l'imumazione delle ceneri deve essere predisposto un manufatto-pozzetto ritenuto adatto e indicato dal Comune.
5. Nelle fosse a inumazione in concessione, oltre al feretro, è ammessa la collocazione delle ceneri in apposite urne e resti mortali in apposite cassettine.
Per l'imumazione delle ceneri o dei resti mortali deve essere predisposto un manufatto-pozzetto ritenuto adatto e indicato dal Comune.
6. Le fosse per l'imumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
7. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 24. - Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, fornita e messa in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto e il numero della sepoltura, ove non intervenga il privato.
2. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal comune l'installazione ,in sostituzione del cippo o altra opera, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni definite dalle specifiche disposizioni. L'onere e la cura di tali opere resta a carico dei privati.

Articolo 25.- Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni semplicemente non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassette ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto ed in vista al pubblico.
3. Nei loculi è permessa la tumulazione più urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
4. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

Articolo 26. - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo/tomba che sia nella piena ed illimitata disponibilità del comune o del gestore del cimitero, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in deposito provvisorio è ammessa limitatamente ai seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato e finanziato;
 - d) per favorire la ripresa dei processi di scheletrizzazione, ove detto deposito provvisorio sia dotato di sistemi e soluzioni atte allo scopo;
 - e) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie.
3. La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori necessari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. La tariffa è quantificata in maniera forfettaria attribuendo al deposito un costo fisso che va a coprire i costi legati alla tumulazione del feretro ed alla sua estumulazione.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a disporre l'umazione della salma in campo comune.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 27. - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a dieci (10) anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.

L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.

6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissentiente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la *"re-inumazione"* in campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Le ossa rinvenute vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

I familiari possono richiedere la cremazione dei resti mortali e dei resti ossei. L'urna cineraria, può essere inumata nella fossa comune di un altro familiare (coniuge o convivente – fratello/sorella – genitore – figlio/a) fino alla esumazione dello stesso, o in fossa in concessione, previa collocazione un manufatto-pozzetto ritenuto adatto e indicato dal Comune.

Su richiesta dei familiari, le ceneri possono essere disperse o l'urna cineraria può essere tumulata in una nicchia cineraria di un altro familiare, o affidata ai familiari stessi.

In questi casi, al momento dell'esumazione dei resti mortali e dei resti ossei, i familiari devono aver messo a disposizione del comune apposita cassetta, prevista dalla norma, per la cremazione.

L'inumazione dell'urna cineraria potrà effettuata in base allo spazio disponibile.

I familiari possono richiedere l'inumazione dei resti ossei in fossa in area in concessione, previa collocazione in apposita cassetta predisponendo un manufatto-pozzetto ritenuto adatto e indicato dal Comune.

Le spese per l'inumazione, la cremazione e la tumulazione sono a carico dei familiari.

8. Se nell'esumazione di una fossa comune vi è il rinvenimento di un'urna cineraria le ceneri verranno collocate nel cinerario comune. Su richiesta dei familiari le ceneri possono essere disperse o l'urna può essere tumulata in una nicchia cineraria libera o di un altro familiare, o affidata ai familiari a seconda delle condizioni della stessa.
9. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
10. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

Articolo 28. - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo decennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usate per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.

Articolo 29. - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Articolo 30. - Ossario comune

1. Ogni cimitero deve avere un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Articolo 31. - Oggetti da recuperare

1. Al momento della presentazione della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente stesso e l'altro conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli uffici cimiteriali e sono tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 1 anno. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune.
4. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Articolo 32. - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni d'esumazione o alla scadenza della concessione, passano in

proprietà del comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporne la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.
5. Nei campi comuni e nei campi in concessione, per inumazioni ed esumazioni, il parente del defunto è invitato a rimuovere lapidi e manufatti che impediscono l'agevole lavoro dei fossori. Ove non sia provveduto entro i termini imposti, l'amministrazione resta esente da responsabilità in ordine a danni fortuiti alle lapidi e manufatti cimiteriali.

CAPO V – CREMAZIONE

Articolo 33. - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Articolo 34. - Urne cinerarie

1. Nei cimiteri di Dimaro e Monclassico sono installate, in file e colonne appoggiate al muro perimetrale, una serie di cellette nelle quali tumulare le urne cinerarie.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Articolo 35. – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, nicchia cineraria). La nicchia cineraria puo' contenere più urne di familiari a seconda dello spazio disponibile.
L'urna potrà essere inumata in area in concessione o in campo comune nella fossa di un altro familiare (coniuge o convivente – fratello/sorella – genitore – figlio/a) previa collocazione in apposito manufatto-pozzetto ritenuto adatto e indicato dal Comune.
Nella fossa comune, l'urna cineraria, potrà rimanervi fino all'esumazione del familiare.

2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsulti disposte d'ufficio dal comune.

Articolo 36. - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero dopo sei (6) mesi dalla rinuncia possono essere disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Articolo 37. - Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a) dal coniuge;
 - b) da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c) dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l' ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali il gestore del cimitero provvede alla verbalizzazione.

Articolo 38. – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione.

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissentente il coniuge o in mancanza di parenti più prossimi possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 39. – Orario

1. La visita al cimitero è consentita di norma durante le ore diurne, eventuali deroghe agli orari vengono autorizzate di volta in volta dal Sindaco.

Articolo 40. – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap; per motivi di età e salute il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli privati indicando l'orario e il percorso.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
 - alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo (*ad esempio evidente stato di ubriachezza, etc..*);
 - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Articolo 41. – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) *tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);*
 - b) *rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;*
 - c) *portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;*
 - d) *danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;*
 - e) *fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;*
 - f) *eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;*
 - g) *svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;*
 - h) *installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;*
 - i) *tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.*

Articolo 42. – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

Articolo 43. – Epigrafi, monumenti, ornamenti, e piante sulle tombe

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali, come da allegato.

Articolo 44. – Materiali ornamenti

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio previa diffida i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 45. - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma l'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui al presente Regolamento. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti, la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture realizzate dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione; (non presente)
 - b) posto in muratura: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione; (non presente)
 - c) posto in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;
 - d) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassette ossario o urne cinerarie;
 - e) posto ossario e cinerario in terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassette ossario o urne cinerarie.
4. Entro sei mesi dal rilascio della concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide secondo le disposizioni del presente Regolamento.
5. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al presente Regolamento.

Articolo 46. – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.

2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti, e per quanto riguarda le persone giuridiche, dei defunti che risultavano iscritti all'ente o all'associazione concessionaria.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

Articolo 47. – Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per tipo di sepoltura e risulta da registri tenuti dall'ufficio competente. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione.
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

Articolo 48. – Procedimento di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità. E' altresì facoltà del richiedente chiedere di mantenere in sospeso la propria richiesta in attesa che si renda disponibile un particolare tipo di sepoltura privata.

Articolo 49. – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) anni 30 per le tombe di famiglia;
 - b) anni 30 per i posti in muratura, in terra e per le cellette.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario. Nel caso della collocazione di una ulteriore urna nella nicchia in concessione la scadenza della stessa rimane invariata.
2. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta la inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 30 anni per le tumulazioni, salvo quanto al comma 4. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un trentesimo per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo.
3. Le concessioni perpetue rilasciate fino al 1975 conservano tale regime giuridico fatta salva la possibilità di dichiararne la decaduta se accertata l'estinzione della famiglia; il comune può porre a carico dei titolari, a titolo di concorso spese, delle quote annuali calcolate sulla base delle spese sostenute dal comune per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei Cimiteri. Il mancato pagamento di tali quote costituisce motivo di decaduta della concessione.

4. Nel caso di approvazione di nuovo programma/piano cimiteriale, e dalla data di approvazione del medesimo, le concessioni perpetue decadono e sono rinnovate per il periodo massimo di trenta anni dalla data dell'approvazione del presente regolamento. La proroga di cui al comma 2 è prorogata solo se non in contrasto con il nuovo programma/piano cimiteriale

Articolo 50. – Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili, in linea retta. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati familiari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essi particolari benemerenze. Le benemerenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "*a ricordo*".

8. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Articolo 51. – Manutenzione

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritiene di dover impartire.
2. Nelle sepolture private costruite dal comune, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e la pulizia è eseguita dal personale dell'ufficio competente con esclusione delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Articolo 52. – Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda, il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepolta stessa.
3. L'ufficio competente tiene uno scadenzario delle concessioni e predisponde un elenco delle concessioni in scadenza, il quale è a disposizione del pubblico. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.
4. A fronte dell'approvazione di nuovo programma/piano cimiteriale il Comune può sospendere e può negare il rinnovo ove contrasti con il medesimo piano

Articolo 53. – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepolta;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione di regolare lapide o monumento funebre sulla sepolta privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepolta privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepolta;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepolta in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepolta viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia

fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.

5. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 2008, i titolari di concessioni perpetue sono tenuti al versamento, a titolo di concorso spese, delle quote annuali stabilite dal comune sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia e l'illuminazione dei cimiteri. Il mancato pagamento delle suddette quote costituisce motivo di decadenza dalla concessione.

Articolo 54. – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogia sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del comune.

Articolo 55. – Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali o fuori comune.
2. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di durata residua, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
3. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo. Non spetta alcun rimborso nel caso di concessioni di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I – TEMPI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI LAVORI NEI CIMITERI

Articolo 56. - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Articolo 57. - Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Articolo 58. - Costruzione di sepolture private

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa.
2. I singoli progetti di costruzione devono essere approvati dal comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Articolo 59. - Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse ad eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire lavori in tutti i cimiteri comunali.

Articolo 60. - Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per i quali sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicono al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Articolo 61.- Obblighi del comune e del personale dei cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati, dal proprio personale, a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. TITOLO V - *NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI*

Articolo 62. - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione.

Articolo 63. – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.

TITOLO VI - Tariffe

Articolo 64. – Tariffe

1. I diritti per le inumazioni e tumulazioni sono fissati secondo l'allegato tecnico “Tariffe”.
2. A seguito delle inumazioni nei campi comuni o collocazione nei loculi delle urne cinerarie, gli Uffici Comunali comunicheranno ai parenti o al parente eventualmente a ciò dichiaratosi anche verbalmente, l'importo e le modalità di pagamento.
3. Le tariffe indicate nel presente Regolamento sono in vigore a far data dal 01.01.2020

ALLEGATO TECNICO**Tariffe:**

inumazione feretro da parte del personale comunale	euro 20,00
inumazione feretro da parte del personale comunale in concessione	euro 40,00
inumazione feretro da parte del personale comunale nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'art.20 (Ammissione del cimitero comunale)	euro 400,00

esumazioni ordinarie del feretro da parte del personale comunale in campo comune euro 0,00
esumazioni ordinarie del feretro da parte del personale comunale in concessione euro 0,00
esumazioni straordinarie del feretro da parte del personale comunale in campo comune euro 40,00
esumazioni straordinarie del feretro da parte del personale comunale in concessione euro 40,00

- concessioni in cellette murarie per anni trenta euro 60,00
- concessioni in cellette murarie per anni 30 comunale nei casi previsti dai commi 5 e 6 dell'art.20 (*Ammissione del cimitero comunale*) euro 600,00
- i trasporti funebri nell'ambito del comune : *il Comune si avvale di idonea impresa ed il richiedente, ove non paghi direttamente l'impresa, sarà gravato del medesimo importo;*
- i trasporti funebri da e per altri comuni : *il Comune si avvale di idonea impresa ed il richiedente, ove non paghi direttamente l'impresa, sarà gravato del medesimo importo;*
- la vestizione e cura delle salme compresa la custodia e l'assistenza successivamente al periodo di osservazione (camera ardente e/o camera mortuaria); *il Comune si avvale di idonea impresa ed il richiedente, ove non paghi direttamente l'impresa, sarà gravato del medesimo importo;*
- la cremazione, l'affidamento familiare delle ceneri e la dispersione. *il Comune si avvale anche di idonea impresa ed il richiedente, ove non paghi direttamente l'impresa, sarà gravato del medesimo importo;*
- l'acquisto e la messa in opera del manufatto-pozzetto standard come da prescrizione del Comune per l'inumazione in fossa comune o in concessione; *il Comune si avvale di anche idonea impresa ed il richiedente, ove non paghi direttamente l'impresa, sarà gravato del medesimo importo;*
- l'acquisto della cassetta per i resti mortali; *il Comune si avvale di idonea impresa ed il richiedente, ove non paghi direttamente l'impresa, sarà gravato del medesimo importo;*

pt. 6 OGGETTO: Nomina dei rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al comitato di gestione della scuola materna di Monclassico e di Dimaro per il triennio 2019 - 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21.03.1977 nr. 13, i Consigli di Amministrazione delle scuole materne vengono affiancati dai Comitati di Gestione, i quali sono composti dai genitori, dal personale della Scuola e da 2 Rappresentanti comunali eletti dal Consiglio comunale di cui uno della minoranza;

Richiamato l'art. 12.7 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27/02/1995 nr. 4/L, che cita testualmente " per l'elezione dei componenti delle Commissioni di cui al comma 6 e ogni qualvolta il comune deve nominare i componenti di Commissioni o organismi dell'amministrazione comunale, o nominare propri rappresentanti in Enti, commissioni, organismi e nelle rappresentanze comunali, sono chiamati a farne parte ai sensi di legge, Statuto o regolamento, anche membri della minoranza etnica e politica; i rappresentanti medesimi sono eletti con voto limitato;

che con deliberazione del consiglio comunale n. 39 dd 03.11.2016, erano stati nominati e rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al comitato di gestione della scuola materna di Monclassico e Dimaro;

ravvisata ora la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti di cui alla L.P. 13/1977 art.11;

visto lo Statuto comunale,

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

delibera

1. Di nominare, quali rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al Comitato di Gestione della Scuola Materna di **Monclassico** per il triennio 2019-2022, i Consiglieri comunali:
Ghirardini Alessandra _____ (per il gruppo di maggioranza)
Foscarin Laura _____ (per il gruppo di minoranza)
2. Di nominare, quali rappresentanti del Comune di Dimaro Folgarida in seno al Comitato di Gestione della Scuola Materna di **Dimaro** per il triennio 2019-2022, i Consiglieri comunali: Ghirardini Alessandra _____ (per il gruppo di maggioranza)
Bardhoku Vera _____ (per il gruppo di minoranza)

3. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale ai sensi della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Pt. 7 Approvazione schema di convenzione fra i comuni di Dimaro Folgarida e di Pinzolo per il riporto delle spese relative ai lavori di rifacimento dell'opera di presa sul torrente Meledrio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Pinzolo, con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 487 di data 05.12.2018 ha affidato al dott. ing. Pietro Vanzo, il servizio professionale di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità e prestazioni accessorie relativamente ai lavori di "Rifacimento presa sul torrente Meledrio a servizio dell'acquedotto potabile comunale della località passo Campo Carlo Magno".

Vista la relazione illustrativa a firma dell'incaricato ing. Pietro Vanzo, incaricato della progettazione dell'opera da parte del Comune di Pinzolo, risulta necessario, onde garantire la messa in sicurezza e la funzionalità idraulica dell'opera di presa sul Torrente Meledrio, in loc. Malghette a quota 1778 m s.l.m. intervenire sui muri di contenimento, sulle platee di fondo e sull'impermeabilizzazione complessiva del manufatto esterno, onde ripristinare la perfetta tenuta degli stessi e garantire la raccolta di tutta l'acqua di deflusso. Tale struttura, posta a ridosso delle opere di presa, serve congiuntamente 2 captazioni che alimentano rispettivamente l'acquedotto di Passo Campo Carlo Magno (Comune di Pinzolo) e quello di Dimaro-Folgarida.

La concessione di derivazione consente la captazione al Comune di Dimaro Folgarida di l/s 15,00 a ed al Comune di Pinzolo di l/s 15,40, secondo le modalità e prescrizioni stabilite nei rispettivi titoli a derivare.

L'importo per la realizzazione dell'opera (lavori e somme a disposizione) è stato stimato in € 175.000,00** e che tale cifra, potrà essere rivista ed aggiornata, in esito agli sviluppi della progettazione.

Alcuni interventi fra quelli progettati interessano esclusivamente i manufatti a servizio dell'acquedotto di Pinzolo, mentre altri sono a servizio di entrambi gli acquedotti (per es. quelli connessi alla sistemazione della vasca esterna).

Che è necessario stipulare con il Comune di Pinzolo apposita convenzione per il riporto delle spese derivanti dall'intervento oggettivato.

Il Comune di Pinzolo anticiperà la totalità della spesa e richiederà al Comune di Dimaro-Folgarida il rimborso concordato del 50% relativamente agli interventi (lavori e somme a disposizione), e che interessano i manufatti utilizzati congiuntamente dai due enti, sulla base di rendicontazione specifica predisposta dal Progettista/Direttore lavori.

Visto lo schema di convenzione allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente, che viene approvata con il presente atto deliberativo.

Ritenuto di provvedere all'approvazione del medesimo schema di convenzione.

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dell'Attività Contrattuale.

Visto lo Statuto del Comune di Dimaro Folgarida.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Preso visione dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trenino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm, dal Responsabile dell'area tecnica per la regolarità tecnico-amministrativa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, presenti n. 12 consiglieri

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione per il riparto della spesa relativa all'intervento sulla vasca di captazione nell'ambito dei "Lavori di rifacimento dell'opera di presa sul torrente Meledrio nel comune catastale di Pinzolo", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di dare atto che al Sindaco è demandata la sottoscrizione della convenzione per conto del Comune di Dimaro Folgarida
3. di dare atto che la spesa conseguente il presente provvedimento sarà impegnata con idoneo e successivo provvedimento.

Pt. 7 Oggetto: Atto di indirizzo acquisizione immobili in CC Monclassico pp. ff. 282 e altre, p.ed. 30-31.

Il Sindaco relaziona in merito al probabile abbandono degli immobili in CC Monclassico da parte del fallimento "La Villa" a seguito delle aste andate deserte e sulla possibilità che il Comune possa acquisire gli immobili.

Ravelli Carlo fa presente che gli appartamenti hanno una superficie minima di 50 mq; resta perplesso per il fatto che ci sono molti interessi privati legati all'immobile; a suo tempo si cercò di coinvolgere l'Itea per l'acquisto degli appartamenti; c'è anche un problema di messa in sicurezza dell'immobile; per il garage è fattibile procedere; dichiara di astenersi dal voto, poiché prima di fare ulteriori passi occorre sentire l'Itea; acquisire tutto vuol dire accollarsi una "patata bollente" e non c'è nessuna urgenza per procedere.

Fantelli Alessandro: dice che bisogna esplorare la via suggerita da Ravelli, e vede con perplessità questa operazione; chiede di sospendere e approfondire. Fa presente che ha richiesto al Presidente della Comunità di sentire l'Itea

Sindaco: fa presente che ha sentito l'Itea ma finché non è in nostra proprietà è difficile fare programmi di destinazione

Fantelli Alessandro dice che a tutela di eventuali responsabilità (perdita della sanzione) si approfondisca la pratica

Ravelli Carlo conviene di approfondire la presenza di eventuali diritti di terzi

Largaiolli Alessandro propone di modificare il dispositivo

Premesso

che la procedura fallimentare Immobiliare La Villa srl sta esaurendo le procedure concorsuali per la vendita di immobili senza esito: tutte le aste giudiziarie sono andate deserte

che il Comune di Dimaro Folgarida risulta interessato all'acquisizione degli immobili in CC Monclassico pp. ff. 282 e altre, p.ed. 30-31, in virtù della determinazione della sanzione pecuniaria dd. 08.01.2014 di euro 260.700,00**, comunicata al curatore fallimentare con racc. a/r prot. 28 dd. 8.1.2014;

che altri privati risultano interessati in virtù del diritto di proprietà delle pp. ff. 302/1 e 302/2 CC Monclassico, parziale sedime dell'edificio garage interrato in pp. ff. 282 e altre;

che le procedure d'asta dei beni di che trattasi hanno avuto esito negativo;

che il curatore fallimentare ha prodotto idonea perizia statica e valutazione per la messa in sicurezza dei detti immobili

che è in corso la redazione di Tipo di frazionamento al fine di erigere la p.ed. sulle pp. ff. 300 - 282/1 - 296 - 297 - 303 - 304 - 302/1 e 302/2 CC Monclassico e si provvederà a redarre Divisione materiale della p.ed. medesima

che il giudice delegato ha dato parere favorevole per addivenire a transazione con il Comune di Dimaro Folgarida ed altri privati interessati, per la quale saranno ceduti i suddetti beni al prezzo di circa € 30.000,00** (p.m. 1, la p.m.2, la p.m.3 (= p.m.2 della p.ed. 31), della p.ed. 30 CC Monclassico PT 141, liberi da gravami ipotecari principali ed accessori, da annotazioni di atti di pignoramento e da

prenotazioni di diritto di ipoteca apparenti in PT 141 e PT 142 (p.m.2 p.ed. 31;; p.m. x della erigenda p.ed. CC Monclassico corrispondente a garage e pertinenze (oggi su pp.ff. 300-282/1-296-297-303-304-302/1-302/2, liberi da gravami ipotecari principali ed accessori, da annotazioni di atti di pignoramento e da prenotazioni di diritto di ipoteca

che la spesa complessiva a carico del Comune di Dimaro Folgarida per la definizione dell'operazione sarà di circa euro 30.000,00** a fronte di un valore di mercato di euro 211.141,00**;

ciò premesso

convenuto di procedere al perfezionamento del procedimento di cui alla pre messa;

Acquisito il parere favorevole, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dal Segretario comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed in particolare l'art. 50

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n.4 (Barbacovi Valentina, Ravelli Carlo, Cavallar Mirco Cristian, Bisoffi Gabriele), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n.12 Consiglieri presenti e votanti

delibera

1. di dare indirizzo favorevole alla Giunta Comunale all'approfondimento del procedimento di acquisizione degli immobili come in pre messa descritto e di rimettere al Consiglio comunale eventuale assunzione degli atti conseguenti.

Pt. 8 Oggetto: Acquisto aree a servizio del centro sportivo di Dimaro - Atto di indirizzo.

Premesso che

è interesse dell'Amministrazione provvedere al perfezionamento degli atti di acquisto delle aree destinate ad are sportiva presso lo stadio di Dimaro pp.ff. 83 (1/3) -84-85-86 CC Carciato;

al tal fine, e per evitare la procedura espropriativa, si è chiesto di acquisire direttamente tale area dando sistemazione alle proprietà indicate al punto 2 del deliberato;

lo scopo è quello di procedere alla realizzazione di parco pubblico;

Convenuto che detta operazione tavolare è conveniente per l'Amministrazione;

Convenuto di autorizzare la Giunta Comunale a procedere per il perfezionamento della pratica;

Acquisito il parere favorevole, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, dal Segretario comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 ed in particolare l'art. 50

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di dare indirizzo alla Giunta comunale, per quanto in premessa esposto, di attivare la procedura di acquisto delle pp.ff. 83 (1/3) -84-85-86 CC Carciato al fine di realizzare il parco urbano e completare la zona sportiva di Dimaro, con impegno ad acquisire anche le quote delle pp.ff. 422/2-422/1 CC Dimaro

Comunicazioni

Il Sindaco comunica

Il dirigente ing. De Col ha incontrato gli sfollati e si parla di impegno al rientro per la fine di novembre; sono terminati i lavori della seconda briglia ed il tomo di protezione sta avanzando velocemente

Alcune domande di contributo dei privati per danni dell'alluvione sono ancora in istruttoria

I cantieri comunali sono quasi a termine, è rimandata a primavera l'asfaltatura

E' stata inviata alla Pat richiesta di contributo per i lavori sul Meledrio

E' stata inoltrata alla pat richiesta di contributo per i progetti del bike park e riqualificazione zona

Meledrio

Si sta lavorando con i privati per accordo sull'allargamento della strada di Carciato (strettoia)

La variante al Prg è stata approvata definitivamente dal Commissario

La seduta chiude alle 22,06

Il sindaco

il segretario comunale